

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2582

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IGNAZIO LA RUSSA, GASPARRI, BUTTI, MATTEOLI,
MARTINAT**

Divieto per i responsabili di delitti di trarre profitti economici dalla vendita delle proprie memorie od opere similari

Presentata il 28 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è più volte assistito al riuscito tentativo di trarre profitti economici, da parte di autori di delitti, specie i più efferati, dalla commercializzazione, sotto varie forme, delle proprie memorie o, comunque, di opere che traggono spunto direttamente o indirettamente dagli accadimenti connessi al reato da loro commesso.

Da tempo in altri ordinamenti giuridici esistono normative che, senza limitare la libertà di espressione degli autori, lecitamente espressa, consentono di evitare che gli autori di delitti che hanno procurato lutti e sofferenze possano addirittura trarre vantaggio dalla notorietà derivata dalla commissione dei reati in questione.

Gli esempi della risonanza che ottengono delitti politici e di criminalità organizzata, pur non esaustivi, rendono immediatamente l'idea dell'attenzione che l'opinione pubblica può riservare a chi ritenga di trarre un utile economico dalla notorietà acquisita in dipendenza dai fatti criminosi commessi. La devoluzione di tali profitti alle vittime dei delitti o ai loro eredi, se non può costituire un momento risarcitorio morale, è certamente in grado di evitare che si compia l'ingiustizia vergognosa di un « lecito » arricchimento derivante dal delitto.

Anche l'ipotesi (subordinata all'assenza di eredi) di devolvere gli utili in questione

ad un fondo destinato ai figli dei tutori dell'ordine vittime della violenza, sembra costituisca un elemento apprezzabile in una società civile che, troppo spesso, privilegia le ragioni di chi ha creato dolore e

sofferenza rispetto al ricordo e alla tutela di chi tali sofferenze ha subito.

Per tutte queste considerazioni auspiamo che la presente proposta di legge possa essere approvata dal Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I responsabili di delitti non possono trarre profitti economici dalla vendita delle proprie memorie od opere similari, anche sotto forma di articoli, interviste, libri, riduzioni cinematografiche e televisive.

ART. 2.

1. I profitti economici ricavati dalla vendita delle opere di cui all'articolo 1 sono devoluti alle vittime dei delitti o ai loro legittimi eredi.

2. In caso di mancanza di legittimi eredi o di rinuncia da parte delle vittime o dei loro eredi, i profitti economici di cui all'articolo 1 sono versati su un apposito fondo istituito presso il Ministero di grazia e giustizia e destinato all'erogazione di borse di studio ai figli degli appartenenti alle forze dell'ordine vittime di delitti.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2582
Lire 500